



**COMUNE DI Montelibretti**  
Provincia di Roma

**Regolamento per la gestione  
dei Rifiuti Urbani ed assimilati**

**ALLEGATO “D”**

**Regolamento sulla gestione del centro di raccolta  
Comunale e delle isole ecologiche di prossimità**

## Sommario

<b>CAPO I - Gestione dei centri comunali di raccolta .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Finalità del centro comunale di raccolta .....	3
Art. 2 – Requisiti generali del centro comunale di raccolta .....	3
Art. 3 – Modalità di gestione del centro comunale di raccolta .....	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione del centro comunale di raccolta .....	4
Art. 5 –Attività ammesse nel centro di raccolta .....	4
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento.....	5
Art. 7 – Rifiuti conferibili .....	5
Art. 8 – Pesatura dei rifiuti nel centro comunale di raccolta.....	6
Art. 9 – Orario di apertura del centro comunale di raccolta .....	6
Art. 10 – Accesso dei soggetti conferenti .....	7
Art. 11 – Modalità del conferimento.....	7
Art. 12 – Altre norme di comportamento.....	8
Art. 13 – Intervento in situazioni di emergenza .....	8
Art. 14 – Cooperazione del gestore .....	8
Art. 15 – Danni e risarcimenti .....	9
Art. 16 – Controllo del centro comunale di raccolta.....	9
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti .....	9
Art. 18 – Rinvio normativo .....	9
<b>CAPO II - Gestione delle isole ecologiche di prossimità .....</b>	<b>10</b>
Art. 19 – Finalità delle isole ecologiche di prossimità.....	10
Art. 20 – Requisiti generali delle isole ecologiche di prossimità .....	10
Art. 21 – Modalità di gestione delle isole ecologiche di prossimità.....	10
Art. 22 – Criteri generali per la gestione delle isole ecologiche di prossimità.....	10
Art. 23 –Attività ammesse nell'isola ecologiche di prossimità .....	11
Art. 24 – Utenze ammesse al conferimento nelle isole ecologiche di prossimità .....	11
Art. 25 – Rifiuti conferibili nelle isole ecologiche di prossimità .....	11
Art. 26 – Pesatura dei rifiuti nelle isole ecologiche di prossimità .....	11
Art. 27 – Orario di accesso delle isole ecologiche di prossimità .....	12
Art. 28 – Accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche di prossimità .....	12
Art. 29 – Modalità del conferimento nelle isole ecologiche di prossimità .....	12
Art. 30 – Rinvio normativo .....	12

**CAPO I - Gestione dei centri comunali di raccolta**

**Art. 1 – Finalità del centro comunale di raccolta**

1. L'Amministrazione Comunale, con la finalità primaria di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani ed assimilabili e contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive, per materiali assimilabili ai rifiuti urbani, tramite l'istituzione del Centro di Raccolta Comunale, per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del recupero, trattamento e smaltimento finale ad impianti autorizzati.
2. Il Capo I contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera mm) del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
3. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta differenziata e hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare materiali dai rifiuti, secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

**Art. 2 – Requisiti generali del centro comunale di raccolta**

1. I centri di raccolta devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m.i. In particolare l'impianto deve essere fornito di:
  - a. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
  - b. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
  - c. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
  - d. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
  - e. Sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
2. La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti e mezzi addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una segnaletica orizzontale e verticale in modo da facilitare l'individuazione dei punti di conferimento dei rifiuti ed evitare conferimenti erranei da parte dei singoli utenti.
3. La struttura deve essere fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne l'agibilità e la sicurezza e l'igiene nel rispetto delle norme vigenti richiamate.
4. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nel centro di raccolta sia contenitori scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche per le tipologie di rifiuti urbani pericolosi; in particolare il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo 7 contrassegnati con il simbolo (\*) è ammesso solo previa dotazione di specifiche strutture di sicurezza antinquinamento.
5. La realizzazione dei centri di raccolta conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

**Art. 3 – Modalità di gestione del centro comunale di raccolta**

1. Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel presente è facoltà dell'Amministrazione, affidare in tutto o in parte la gestione del centro di raccolta ad un soggetto terzo (quale il gestore del servizio, una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio.
2. Nel seguito si utilizzerà sempre il termine "gestore". Che il soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta coincida o meno con il gestore del servizio di igiene urbana, quest'ultimo è comunque responsabile della gestione del centro di raccolta nei confronti dell'Amministrazione. L'amministrazione indicherà nel capitolato speciale d'appalto chi sarà il gestore del centro di raccolta comunale.

**Art. 4 – Criteri generali per la gestione del centro comunale di raccolta**

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
  - a) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
  - b) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con l'Amministrazione, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
  - c) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
  - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
  - e) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati ;
  - f) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
  - g) provvedere al mantenimento in piena efficienza di tutti gli impianti presenti nel centro di raccolta, con particolare riferimento ai presidi ambientali, allo svuotamento periodico del disoleatore-dissabbiatore, con relativo smaltimento dei relativi rifiuti speciali nei termini di legge. In particolare curare la manutenzione ordinaria dei cancelli e della recinzione, dei pavimenti del piazzale, del sistema di raccolta delle acque, degli impianti irrigui, antincendio, di illuminazione, di messa a terra e tutti gli impianti tecnici a corredo dell'intera area (pesa inclusa), curare la potatura delle piante e il taglio dell'erba, oltre alla eventuale sostituzione delle eventuali piante malate e/o secche;
  - h) curare la verifica periodica, in collaborazione con ditte certificate, con eventuale ricarica e/o sostituzione degli estintori e delle eventuali parti danneggiate del gruppo di pressurizzazione antincendio, in modo da garantirne sempre la continua e piena efficienza;
  - i) curare la manutenzione, ordinaria e/o straordinaria dei *container* (scarrabili) autocompattatori e provvedere alla protezione di tutti i *container* dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrvazioni pericolose e/o dannose per l'ambiente
  - j) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell'impianto;
  - k) è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del centro comunale di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 9, 10, 15 e 16 del presente Regolamento. Provvede altresì ad esporre il presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni all'interno del centro comunale di raccolta stesso, nonché a facilitarne la consultazione e la libera presa visione;
  - l) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
  - m) comunicare agli uffici comunali competenti eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, affinché l'Amministrazione provveda a disporre l'intervento necessario.
  - n) rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e di sicurezza sul lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - o) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione del centro di raccolta;

**Art. 5 –Attività ammesse nel centro di raccolta**

1. Nel centro di raccolta comunale sono ammesse le seguenti attività:
  - a) il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di cui all'articolo 7;
  - b) operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente, con un trituratore a vite coclea o un container pressa pala;
  - c) la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, mastelli, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.
2. Nel centro di raccolta comunale non sono ammesse le seguenti attività:
  - a) cernita dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);

- b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti, fatte salve quelle attività specificatamente ammesse;
- c) L'area del centro di raccolta comunale non può essere utilizzata, dalla Società che Gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, qualora fosse la stessa società incaricata della gestione del servizio, come rimessa degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene ambientale. Né potrà essere utilizzata per rifiuti e/o materiali non provenienti dal territorio comunale, a meno di eventuali e specifici accordi o convenzioni dell'Amministrazione con uno o più Comuni limitrofi, pena l'immediata risoluzione del contratto in essere;
- d) lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento, se non autorizzato dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.

**Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento**

- 1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche .
- 2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia.

**Art. 7 – Rifiuti conferibili**

- 1. Nel centro di raccolta comunale, possono essere conferiti rifiuti urbani ed assimilati in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva dell'impianto stesso.
- 2. Nel centro di raccolta comunale, possono essere conferite, mensilmente per ciascuna utenza, le tipologie di rifiuto provenienti da utenze domestiche e non domestiche come indicato dalla Tabella A:

**Tabella A**

Descrizione	Codice CER	Quantità
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18	5 Pz
imballaggi in carta e cartone	15 01 01	15 litri o 15 Kg
imballaggi in plastica	15 01 02	15 litri o 15 Kg
imballaggi in legno	15 01 03	15 litri o 15 Kg
imballaggi in metallo	15 01 04	15 litri o 15 Kg
imballaggi in materiali compositi	15 01 05	15 litri o 15 Kg
imballaggi in materiali misti	15 01 06	15 litri o 15 Kg
imballaggi in vetro	15 01 07	15 litri o 15 Kg
imballaggi in materia tessile	15 01 09	15 litri o 15 Kg
contenitori T/FC	15 01 10* 15 01 11*	5 Kg
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	4 pz
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	5Pz
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	6 sacchetti
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	1 mc
rifiuti di carta e cartone	20 01 01	15 litri o 15 Kg
rifiuti in vetro	20 01 02	15 litri o 15 Kg
frazione organica umida	20 01 08 20 03 02	30 litri o 50 Kg
abiti e prodotti tessili	20 01 10	15 litri o 15 Kg

	20 01 11	
sostanze alcaline	20 01 15*	5Kg
pesticidi	20 01 19*	2 pezzi
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	5kg
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* 20 01 36	1-2 pezzi
oli e grassi commestibili	20 01 25	15 litri
farmaci	20 01 31* 20 01 32	5 Kg
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*, 20 01 34	1 Kg
rifiuti legnosi	20 01 37* 20 01 38	2/3 pezzi
rifiuti plastici	20 01 39	5Kg
rifiuti metallici	20 01 40	2/3 pezzi
sfalci e potature	20 02 01	1 mc
terra e roccia	20 02 02	1 mc
altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	15 litri o 15 Kg
ingombranti	20 03 07	n. 2/3 pezzi
cartucce toner esaurite	20 03 99	5 pezzi
rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	15 litri o 15 Kg

- Nella tabella di cui al punto 1, l'asterisco \* a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
- Nei centri di raccolta approvati ex DM 8 aprile 2008 il deposito temporaneo dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) può essere effettuato solo a seguito del rilascio di autorizzazione in via ordinaria ex art. 208 TUA.**
- I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al centro di raccolta comunale.
- Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici, i RAEE domestici raccolti dai Distributori, dai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e dagli Installatori e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
- Nella tabella di cui al comma 1, i limiti quantitativi indicati sono riferiti alle utenze domestiche e non domestiche.
- Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri di assimilazione previsti dall'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/06. Nelle more della emanazione del relativo decreto ministeriale valgono i criteri riportati nell'Allegato A del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- Il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo è gratuito, nei limiti di tipologia e quantitativi indicati nella Tabella A.

**Art. 8 – Pesatura dei rifiuti nel centro comunale di raccolta**

- Il soggetto gestore è tenuto a contabilizzare i rifiuti in ingresso, provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche, e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.
- È compito del soggetto gestore individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la contabilizzazione (pesatura o stime in assenza di pesatura) e la trasmissione e la registrazione dei dati in accordo con l'Amministrazione.

**Art. 9 – Orario di apertura del centro comunale di raccolta**

- Il centro di raccolta comunale è aperto al pubblico due giorni a settimana da definire, tra il lunedì ed il venerdì, in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle 19.30 e nella giornata di sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 per il periodo invernale, in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle 20.30 tra il lunedì ed il venerdì ed il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 per il periodo estivo.
- Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, il centro di raccolta non deve restare chiuso per più di 2 giorni consecutivi.

3. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dall'Amministrazione e può essere modificato in qualsiasi momento si ritenga necessario apportare modifiche. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura dell'Amministrazione, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali dell'Amministrazione e/o del soggetto gestore.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
5. Le operazioni di allontanamento e svuotamento, nonché di sanificazione dei contenitori, dovranno essere condotte nel periodo di chiusura del centro di raccolta comunale.

**Art. 10 – Accesso dei soggetti conferenti**

1. Il soggetto conferente è tenuto a compilare in occasione del primo conferimento, qualora non sia stato attivato il sistema di identificazione mediante barcode e/o tessera magnetica personale, una scheda di identificazione predisposta dal soggetto gestore, recante:
  - a) per le utenze domestiche: numero utenza (rif. Bollettino Tares , Tasi o altro), nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
  - b) per gli altri soggetti: ditta, numero utenza (rif. Bollettino Tares , Tasi o altro) codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla scheda di riconoscimento sono registrati dal soggetto gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con l'Amministrazione. In occasione del primo conferimento il soggetto gestore potrà effettuare l'abbinamento della scheda di riconoscimento con una tessera magnetica identificativa dell'utenza, che sostituirà nel seguito la scheda.

2. In occasione di ciascun conferimento:
  - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al soggetto gestore la scheda (o tessera) di riconoscimento di cui al comma 1;
  - b) il soggetto gestore è tenuto a compilare le schede del presente Allegato (rif. DM 08/04/2008) e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con l'Amministrazione. Tale scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal soggetto gestore, una è consegnata all'utente.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre sistemi di accesso al centro di raccolta mediante *barcode* e/o tessera magnetica personale, al fine di avere un controllo statistico degli accessi e un controllo sui materiali e sui quantitativi conferiti, anche al fine di premiare i cittadini più virtuosi, con riduzioni sulla Tariffa o sulla tassa. La concessione di incentivi verrà normata da apposito regolamento da parte dell'Amministrazione (chi conferirà i rifiuti maggiormente presso il centro di raccolta).
4. Il soggetto gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
5. Il soggetto gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.
6. L'addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque non sia in grado di produrre la documentazione prevista per l'identificazione, di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 11 – Modalità del conferimento**

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno del centro di raccolta comunale per le utenze domestiche è consentito in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto, per nessun motivo, mentre per le utenze non domestiche l'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire dei servizi a pagamento per determinate frazioni merceologiche.
2. Il soggetto conferente è tenuto a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a consegnare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
4. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente, previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

5. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto per il deposito.
6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 151/2005, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta comunale, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
7. Il soggetto gestore è tenuto ad adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007. I RAEE non potranno essere manomessi in alcun modo. In particolare tali rifiuti non potranno essere privati di componenti o danneggiati con ragno. È prevista l'applicazione di sanzioni e penali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma ANCI – CdC RAEE.
8. Il soggetto gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
9. L'addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque intenda conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.
10. L'Amministrazione si riserva il diritto di attivare specifici servizi di conferimento, gratuiti e/o onerosi in funzione della frazione di rifiuto e delle quantità conferite, in casi di particolare criticità (es. imprenditori agricoli o altre utenze, anche domestiche) in periodi di maggiore produzione. L'attivazione del servizio è subordinata ad un accordo da stipularsi con il soggetto gestore. Le quantità conferibili devono comunque essere compatibili con la capacità dello stesso centro di raccolta.

#### **Art. 12 – Altre norme di comportamento**

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
  - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
  - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
  - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

#### **Art. 13 – Intervento in situazioni di emergenza**

Di seguito si riporta una sintesi delle Istruzioni operative relative alle seguenti situazioni di emergenza ambientale, incendio dei rifiuti e sversamento di inquinanti liquidi.

##### *a) Incendio dei rifiuti*

In caso di incendio, il personale addetto dovrà contattare il numero di emergenza dei VV.FF. (115) e dovrà attivarsi per lo spegnimento con l'impianto antincendio ad acqua e con gli estintori portatili a polvere disposti nell'area ( il personale che avrà la responsabilità di apertura e chiusura del centro dovrà aver sostenuto corso specifico antincendio)

##### *b) Sversamento di inquinanti liquidi*

Qualora dovessero essere sversati inquinanti liquidi al di fuori dei contenitori ad essi destinati, il personale addetto dovrà:

- indossare dispositivi di protezione individuale (guanti, stivali, occhiali);
- asportare quanto più liquido possibile dalla pavimentazione con apposito prodotto (assorbente granulare);
- verificare che lo sversamento non venga in contatto con altre sostanze pericolose;
- recuperare il granulare imbevuto di sostanza, metterlo dentro ad un sacco a tenuta e porre nel contenitore di appartenenza del liquido raccolto.

#### **Art. 14 – Cooperazione del gestore**

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
  - a) Sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
  - b) segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro di raccolta;
  - c) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del centro di raccolta. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura (esempio: rifiuti misti) o pericolosità, degli addetti ai servizi di igiene urbana, il Gestore è tenuto ad



- informare tempestivamente i competenti uffici dell'Amministrazione, affinché dispongano quanto necessario.
- d) provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori in dotazione ogni qualvolta vi sia la necessità.
  - e) trasmettere all'Amministrazione una relazione mensile che specifichi:
    - 1) l'elenco dei servizi eseguiti;
    - 2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
    - 3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
    - 4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.
- La relazione è trasmessa all'Amministrazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
- f) trasmettere all'Amministrazione i reclami espressi dai soggetti conferenti;
  - g) fornire all'Amministrazione tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;
  - h) rendere possibile all'Amministrazione l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.

#### ***Art. 15 – Danni e risarcimenti***

1. Il soggetto gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. L'Amministrazione non risponde dei danni causati dal soggetto gestore e dai soggetti conferenti.

#### ***Art. 16 – Controllo del centro comunale di raccolta***

1. Il soggetto gestore è tenuto a nominare un Responsabile del centro comunale di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti all'Amministrazione.
2. Il Responsabile del centro comunale di raccolta è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
3. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
4. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

#### ***Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti***

1. L'Amministrazione è proprietaria dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta comunale. L'Amministrazione può prevedere l'affidamento e la gestione dei rifiuti al soggetto gestore.
2. L'Amministrazione stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento. Qualora la gestione del centro di raccolta sia affidata in appalto ad una società gestore, la destinazione dei rifiuti è affidata alla società e ad essa viene delegata ogni responsabilità ed onere di trasporto, trattamento e smaltimento.
3. Competono all'Amministrazione i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo specifica delega al soggetto gestore del servizio o altro soggetto terzo.
4. Il soggetto gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

#### ***Art. 18 – Rinvio normativo***

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Titolo, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

## CAPO II - Gestione delle isole ecologiche di prossimità

### **Art. 19 – Finalità delle isole ecologiche di prossimità**

1. Il Capo II contiene le disposizioni per la corretta gestione delle isole ecologiche, di cui all'articolo 4 comma 2 lettera n) del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la regolare fruizione delle stesse da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Al fine di aumentare la percentuale della raccolta differenziata di provenienza domestica, possono essere installate nella zona B del territorio comunale, ove è prevista la raccolta di prossimità, una o più isole ecologiche di prossimità nelle quali gli utenti abilitati all'accesso, tramite barcode o carta magnetica, possono conferire direttamente i propri rifiuti differenziati e la frazione residua dalla raccolta differenziata.

### **Art. 20 – Requisiti generali delle isole ecologiche di prossimità**

1. Le isole ecologiche di prossimità devono essere realizzate su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in siti in piano e dotati di pavimentazione e canalizzazione delle acque di prima pioggia.
2. I siti per la realizzazione delle isole ecologiche di prossimità sono concordati tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze di specifiche tipologie di utenze: residenti a distanze di oltre 5 Km dal centro di raccolta comunale, non residenti, ecc. Tali siti devono distare non meno di 5 Km da un eventuale centro di raccolta comunale già operativo.
3. Le isole ecologiche di prossimità devono essere allestite con contenitori che possono essere sia containers (scarrabili) di grande dimensione, sia contenitori stradali adeguati alla raccolta differenziata e conformi alle normative per specifiche tipologie di rifiuti urbani pericolosi.
4. Ciascuna isola ecologica di prossimità deve essere fornita di:
  - a. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
  - b. copertura (fissa o mobile) dell'area di deposito dei rifiuti, anche in rete metallica di adeguate dimensioni, al fine di evitare conferimenti non consentiti dall'esterno;
  - c. sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
  - d. sistema di videosorveglianza continua e registrazione delle immagini, al fine di evitare atti vandalici, ingressi non consentiti e deposizione di materiale non conforme all'interno e nei pressi dell'isola stessa, o di identificare gli autori di tali infrazioni.
5. I contenitori presenti nelle isole ecologiche devono essere chiaramente contrassegnati con l'indicazione della specifica tipologia di rifiuto.
6. Le isole ecologiche di prossimità possono essere dotate di sistemi di pesatura e di rilevazione dei dati di conferimento da parte dell'utenza per l'applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dall'Amministrazione;
7. L'accesso alle isole ecologiche di prossimità è controllato mediante apposito dispositivo di lettura dei barcode e/o carte magnetiche, al fine di consentire l'accesso ai soli utenti autorizzati.
8. La realizzazione delle isole ecologiche di prossimità è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 21 – Modalità di gestione delle isole ecologiche di prossimità**

È facoltà dell'Amministrazione, affidare in tutto o in parte la gestione delle isole ecologiche di prossimità ad un soggetto terzo (quale il gestore del servizio, una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il gestore del servizio è comunque responsabile.

### **Art. 22 – Criteri generali per la gestione delle isole ecologiche di prossimità**

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
  - a) eseguire e rispettare le norme applicabili all'attività di gestione;
  - b) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'isola ecologica mobile da parte dei soggetti conferenti;
  - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
  - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
  - e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;

- f) provvedere alla protezione di tutti i *container* (scarrabili) dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrivazioni pericolose e/o dannose per l'ambiente
  - g) provvedere ad una adeguata cartellonistica e segnaletica temporanee, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell'impianto;
  - h) predisporre e affiggere, all'ingresso dell'isola ecologica mobile, apposito cartello recanti l'elenco dei rifiuti conferibili, le modalità di conferimento e le sanzioni previste per uno scorretto comportamento;
  - i) verificare la tipologia e la qualità del rifiuto prima del suo conferimento nei contenitori;
  - j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento;
  - l) fornire alle utenze adeguata e tempestiva informazione sulle iniziative di raccolta temporanee, attivate anche nell'ambito di eventuali "domeniche ecologiche" o iniziative simili.
2. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione dell'isola ecologica;
3. Le isole ecologiche di prossimità per rifiuti urbani NON hanno l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in quanto strutture comunali finalizzate alla raccolta dei rifiuti urbani. La registrazione dei materiali verrà effettuata al momento dell'ingresso dei materiali presso il centro di raccolta.

**Art. 23 –Attività ammesse nell'isola ecologiche di prossimità**

Le attività ammesse nelle isole ecologiche sono le seguenti:

- 1. il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di cui al seguente articolo 25 del presente Regolamento;
- 2. le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente o con un container press;

**Art. 24 – Utenze ammesse al conferimento nelle isole ecologiche di prossimità**

Possono accedere alle isole ecologiche che vengono attivate nel territorio comunale le utenze domestiche site nella zona B del Comune di Montelibretti, in base all'area di competenza territoriale.

**Art. 25 – Rifiuti conferibili nelle isole ecologiche di prossimità**

Possono essere conferiti dalle utenze domestiche nelle isole ecologiche i seguenti rifiuti:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in metallo	15 01 04
4. imballaggi in vetro	15 01 07
5. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
6. rifiuti in vetro	20 01 02
7. rifiuti plastici	20 01 39
8. rifiuti metallici	20 01 40
9. rifiuti urbani non differenziati	20 03 01

**Art. 26 – Pesatura dei rifiuti nelle isole ecologiche di prossimità**

I rifiuti conferiti potranno essere oggetto di apposita pesatura e le quantità e tipologie conferite saranno registrate in un apposito data-base collegato con il sistema per l'applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dall'Amministrazione.

***Art. 27 – Orario di accesso delle isole ecologiche di prossimità***

1. L'accesso alle isole ecologiche di prossimità è consentito in modo continuativo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, per le utenze autorizzate, fatto salvo durante le operazioni di raccolta da parte del gestore del servizio.

***Art. 28 – Accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche di prossimità***

Per l'accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche di prossimità si applicano le stesse modalità previste all'articolo 10 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

***Art. 29 – Modalità del conferimento nelle isole ecologiche di prossimità***

Per il conferimento nelle isole ecologiche di prossimità si applicano le stesse modalità previste all'articolo 11 del presente documento.

***Art. 30 – Rinvio normativo***

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Capo, si rinvia agli articoli del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e alle altre norme vigenti in materia.



## SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA – UTENZA NON DOMESTICA

<b>Numero</b>	
<b>Data</b>	
<b>Centro di Raccolta</b>	<b>Montelibretti</b>
<b>Sito in</b>	<b>Loc. Fornace</b>
<b>Cap</b>	<b>00010</b>
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

**Descrizione tipologia di rifiuto e Codice dell' Elenco dei Rifiuti.**

	Quantità	Unità di misura
<input type="checkbox"/> imballaggi in carta e cartone (C.E.R. 15 01 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in plastica (C.E.R. 15 01 02)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in legno (C.E.R. 15 01 03)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in materiali misti (C.E.R.15 01 06)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in vetro (C.E.R. 15 01 07)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Farmaci (C.E.R. 20 01 31* e 20 0132)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti metallici (C.E.R. 20 01 40)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Ingombranti (C.E.R. 20 03 07)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Sfalci e potature (C.E.R. 20 02 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti tessili,scarpe e borse (C.E.R. 20 01 11)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti urbani non differenziati (C.E.R 20 03 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> RAEE (C.E.R. 20 01 23*, 20 01 35*e 20 01 36)	.....	Pz
<input type="checkbox"/> Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (C.E.R. 20 01 21)	.....	Pz
<input type="checkbox"/> Altro(rifiuti che possono essere conferiti come previsto Allegato "D"Art.7	.....	Pz

Ricevuto da utenza non domestica:

Autorizzazione n.....del.....  
 Tessera n. ....

Respinto      Si      No

Causale: .....

Nome Cognome / Azienda (produttore) .....

Codice Fiscale / Partita IVA(produttore) .....

Nome Cognome / Azienda (trasportatore) .....

Targa del mezzo che conferisce .....

**Firma dell'addetto al centro di raccolta**



## SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA – UTENZA DOMESTICA

<b>Numero</b>	
<b>Data</b>	
<b>Centro di Raccolta</b>	<b>Montelibretti</b>
<b>Sito in</b>	<b>Loc. Fornace</b>
<b>Cap</b>	<b>00010</b>
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

### Descrizione tipologia di rifiuto e Codice dell' Elenco dei Rifiuti.

	Quantità	Unità di misura
<input type="checkbox"/> imballaggi in carta e cartone (C.E.R. 15 01 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in plastica (C.E.R. 15 01 02)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in legno (C.E.R. 15 01 03)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in materiali misti (C.E.R.15 01 06)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in vetro (C.E.R. 15 01 07)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Farmaci (C.E.R. 20 01 31* e 20 0132)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti metallici (C.E.R. 20 01 40)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Ingombranti (C.E.R. 20 03 07)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Sfalci e potature (C.E.R. 20 02 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti tessili,scarpe e borse (C.E.R. 20 01 11)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti urbani non differenziati (C.E.R 20 03 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> RAEE (C.E.R. 20 01 23*, 20 01 35*e 20 01 36)	.....	Pz
<input type="checkbox"/> Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (C.E.R. 20 01 21)	.....	Pz
<input type="checkbox"/> Altro(rifiuti che possono essere conferiti come previsto Allegato "D"Art.7	.....	Pz

Ricevuto da utenza domestica:

Autorizzazione n.....del.....  
 Tessera n. ....

Respinto      Si      No

Causale: .....

Nome Cognome (produttore) .....

Codice Fiscale (produttore) .....

Nome Cognome (trasportatore) .....

Targa del mezzo che conferisce .....

**Firma dell'addetto al centro di raccolta**



## SCHEDA RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO /SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

<b>Numero</b>	
<b>Data</b>	
<b>Centro di Raccolta</b>	<b>Montelibretti</b>
<b>Sito in</b>	<b>Loc. Fornace</b>
<b>Cap</b>	<b>00010</b>
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

### Descrizione tipologia di rifiuto e Codice dell' Elenco dei Rifiuti.

	Quantità	Unità di misura
<input type="checkbox"/> imballaggi in carta e cartone (C.E.R. 15 01 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in plastica (C.E.R. 15 01 02)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in legno (C.E.R. 15 01 03)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in materiali misti (C.E.R.15 01 06)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Imballaggi in vetro (C.E.R. 15 01 07)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Farmaci (C.E.R. 20 01 31* e 20 0132)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti metallici (C.E.R. 20 01 40)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Ingombranti (C.E.R. 20 03 07)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Sfalci e potature (C.E.R. 20 02 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti tessili,scarpe e borse (C.E.R. 20 01 11)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> Rifiuti urbani non differenziati (C.E.R 20 03 01)	.....	Kg
<input type="checkbox"/> RAEE (C.E.R. 20 01 23*, 20 01 35*e 20 01 36)	.....	Pz
<input type="checkbox"/> Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (C.E.R. 20 01 21)	.....	Pz
<input type="checkbox"/> Altro(rifiuti che possono essere conferiti come previsto Allegato "D"Art.7	.....	Pz
Quantitativo avviato a recupero/smaltimento	.....	Kg

Firma dell'addetto al centro di raccolta